



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

Parere dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267 – T.U.EE.LL. –

L'anno duemilaventisei, il giorno undici (11) del mese di Marzo l'Organo di Revisione del Comune di Colle di Val d'Elsa, nominato con deliberazione consiliare n. 60 del 30/07/2024 e con deliberazione consiliare n. 118 del 11.11.2025, esecutive ai sensi di legge e composto dal Dott. Agnelli Alessandro, Presidente, dal Rag. Piccolotti Bruno e dal Dott. Guidi Gabriele Membri

procede alla verifica della proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 594 del 10.03.2026 avente ad oggetto: "Riaccertamento dei residui attivi e passivi Esercizio finanziario 2025".

L'ORGANO DI REVISIONE

VISTA la proposta di determinazione n. 594 in data 10 Marzo 2026 con l'oggetto sopra specificato;

PREMESSO che ai fini della tutela dell'unicità economica della Repubblica, le province ed i Comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla normativa vigente;

VISTE:

- la Legge 30.12.2021 n. 234, pubblicata nella G.U. n. 310 del 31.12.2021 avente ad oggetto "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*"
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernente "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022, S.O.;
- la Legge 30.12.2023 n. 213, pubblicata nella G.U. n. 303 del 30.12.2023 avente ad oggetto "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*";
- la Legge 30.12.2024 n. 207, pubblicata nella G.U. n. 305 del 31.12.2024 avente ad oggetto "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*";
- la Legge 30.12.2025 n. 199, pubblicata nella G.U. n. 301 del 30.12.2025 avente ad oggetto "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*";

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2025/2027 ed i documenti allegati sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge.

VISTE le deliberazioni di variazione al bilancio di previsione 2025/2027 approvate nell'esercizio 2025;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028 e documenti allegati;

VISTE:

- la Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) G.U. Serie Generale n. 302 del 30.12.2018 ed in particolare l'art. 1, commi 819 e seguenti relativi alla disciplina sui vincoli di finanza pubblica;
- la Legge 30.12.2024 n. 207 (Legge di bilancio 2025) G.U. Serie Generale n. 305 del 31.12.2025 ed in particolare l'articolo 1, comma 785, sulla definizione dell'equilibrio di bilancio;

ESAMINATA in proposito tutta la documentazione allegata alla predetta proposta;

VISTE le deliberazioni di variazione al bilancio di previsione 2026/2028 approvate nell'esercizio 2026:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 06.02.2026, esecutiva ai sensi di legge ed in corso di ratifica da parte del Consiglio Comunale;



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 18.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, di variazione agli stanziamenti iniziali dei residui attivi e passivi presunti alla data del 01.01.2026 e conseguentemente variazioni delle dotazioni di cassa 2026;
- con determinazione del Responsabile del Servizio 5 "Economico Finanziario e Patrimonio" n. 140 del 27.02.2026 n. 140 del 27.02.2026 per il riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi di parte capitale 2025 esigibili nel 2026 relativi agli interventi in corso e della spesa di personale;

ESAMINATA in proposito tutta la documentazione allegata alla predetta proposta;

VISTO il D.Lgs 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs 1267/2014 avente ad oggetto: "disposizioni in materia armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5.05.2009, n. 42";

RICHIAMATO l'articolo 3 comma 4 del D. Leg.vo 118/2011 il quale stabilisce:

Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio ma non pagate. Le entrate e le spese accertate ed impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione degli impegni è effettuata incrementando di pari importo, il fondo pluriennale vincolato di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re-imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione contestuale di entrate e spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";

VISTO il paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria approvato dal citato D.Lgs 118/2011 in forma del quale "...(...) la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione";

RILEVATO che l'art. 50 del D.Lgs 36/2023 ha elevato ad euro 150.000,00 la soglia per gli affidamenti diretti che prima era di euro 40.000,00, di fatto vietando, nell'esercizio 2025 per gli importi sotto euro 150.000,00 l'accantonamento al fondo pluriennale vincolato in applicazione della disciplina speciale di cui al suddetto paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO che il comma 660 dell'art. 1 della L. 30.12.2025 n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha integrato il paragrafo 5.4.9 del principio contabile 4/2 in materia di costituzione del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici inferiori a 150.000 euro prevedendo che per i contratti sottosoglia, ovvero i lavori pubblici inferiori a 150.000 euro, al fine di consentire al tempestiva realizzazione, le risorse accantonate nel F.P.V. per il finanziamento di spese non ancora impegnate sono interamente conservate nel F.P.V. determinato in sede di rendiconto a condizione che si siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
- è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva;

VISTO che il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, tra le altre disposizioni testualmente recita:



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

“... Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto. Al solo fine di consentire una corretta imputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali. Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato.”

PRESO ATTO che:

- il punto 5.2 lettera b) dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 prevede che l'imputazione dell'impegno delle prestazioni di servizi e fornitura dei beni avvenga nell'esercizio in cui risulta completamente adempiuta la prestazione e che come chiarito al punto 6.1 del suddetto allegato 4/2 potrà essere mantenuto a residuo l'importo delle spese impegnate nell'esercizio le cui fatture pervengano nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è avvenuta nell'anno di riferimento (si veda anche FAQ n. 56 sito Arconet);
- i punti 5.2 ed i punti 5.4 sempre dell'allegato 4.2. prevedono la reimputazione di spese correnti tramite il fondo pluriennale vincolato parte corrente soltanto in quattro ipotesi:
 - a) per il salario accessorio per la spesa di personale, nel caso in cui sia stata sottoscritta l'intesa annuale;
 - b) le spese per conferimento di incarichi a legali esterni;
 - c) le spese finanziate con trasferimento correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa;
 - d) gli impegni di spesa che, a seguito di eventi verificatesi successivamente alla registrazione, risultano non più esigibili nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce - fatto sopravvenuto;

RICHIAMATO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria il quale al paragrafo 5.2., in merito alla spesa del personale stabilisce, tra l'altro, che *“Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.*

PRESO ATTO che con determinazione n. 140 del 27.02.2026 del Responsabile del Servizio 5 “Economico Finanziario e Patrimonio” è stato approvato un riaccertamento parziale dei residui relativi alla spesa di personale ed alla parte investimenti del bilancio, approvate le variazioni agli stanziamenti di competenza del bilancio 2025/2027, esercizio 2025, agli stanziamenti di competenza del bilancio 2026/2028, esercizio 2026, proceduto alla reimputazione delle entrate e delle spese all'esercizio 2026 e determinato il fondo pluriennale vincolato parte corrente e parte conto capitale rispettivamente di euro 424.578,81 ed euro 3.764.129,27

ACCERTATO che il fondo pluriennale vincolato parte corrente al 1° gennaio 2026, da iscriverne nell'entrata dell'esercizio 2026 del bilancio di previsione 2026/2028, relativo al suddetto riaccertamento parziale ammonta ad euro 424.578,81 mentre quello di parte conto/capitale ammonta a euro 3.764.129,27, così determinati:



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

PARTE CORRENTE	ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 2026
Residui passivi reimputati	424.578,81
Differenza = FPV	424.578,81
PARTE INVESTIMENTI	ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 2025
Residui passivi reimputati	4.487.837,52
Residui attivi reimputati	723.708,25
Differenza = FPV	3.764.129,27

VERIFICATO che dell'operazione di riaccertamento parziale dei residui ne è stato dato atto e ne sono stati recepiti gli effetti nella suddetta proposta di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui n. 594/2026;

PRESA VISIONE della proposta in oggetto che comporta anche variazioni al bilancio di previsione 2025-2027 ed a quello 2026-2028 e relativi allegati;

ACCERTATO che a seguito di tale variazione rimane inalterato l'equilibrio di bilancio;

VERIFICATO, altresì, quanto indicato al punto 9.1 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, c.d. principio applicato della contabilità finanziaria, in merito alla gestione dei residui;

RILEVATO in base ai principi contabili che nel caso in cui sia necessario procedere alla reimputazione di residui passivi occorre:

- e) effettuare una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione al fine di incrementare gli stanziamenti cui le spese sono imputate;
- f) trasferire all'esercizio di re-imputazione anche la "copertura" che l'impegno aveva nell'esercizio in cui era inizialmente imputato. A tal fine normalmente si utilizza il fondo pluriennale vincolato;

PRESO ATTO che in base ai principi contabili non è necessaria la costituzione o l'incremento del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi contestualmente entrate e spese correlate;

RILEVATO che il fondo pluriennale vincolato, a seguito del presente riaccertamento complessivo dei residui passivi e attivi, quindi tenendo conto anche del già approvato riaccertamento parziale con determinazione n. 140/2026, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, risulta determinato come segue:

PARTE CORRENTE	Importo FPV attuale	Riaccertamento e reimputazioni al 2026	Importo FPV finale
Residui passivi reimputati	424.578,81	245.436,26	670.015,07
Residui attivi reimputati	0,00	131.908,84	131.908,84



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

Differenza = FPV	424.578,81	113.527,42	538.106,23
PARTE INVESTIMENTI	Importo FPV attuale	Riaccertamento e reimputazioni al 2026	Importo FPV finale
Residui passivi reimputati	4.487.837,52	0,00	4.487.837,52
Residui attivi reimputati	723.708,25	0,00	723.708,25
Differenza = FPV	3.764.129,27	0,00	3.764.129,27

RILEVATO che per effetto dell'operazione complessiva di riaccertamento ordinario dei residui esercizio è necessario apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2026:

- Maggiore F.P.V. di entrata parte corrente al 01.01.2026 per complessivi euro 538.106,23;
- Reiscrizioni contestuali entrate e spese correnti al 01.01.2026 per complessivi euro 131.908,84;
- Maggiori stanziamenti di spesa corrente e relativi impegni, per complessivi euro 670.015,07
- Maggiore F.P.V. di entrata parte c/capitale al 01.01.2026 per complessivi euro 3.764.129,27;
- Reiscrizioni contestuali entrate e spese in c/capitale al 01.01.2026 per complessivi euro 723.708,25;
- Maggiori stanziamenti di spesa c/capitale e relativi impegni, per complessivi euro 4.487.837,52;

come risulta dal seguente prospetto:

PARTE CORRENTE	ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 2026
Residui passivi reimputati	670.015,07
Residui attivi reimputati	131.908,84
Differenza = FPV	538.106,23
PARTE INVESTIMENTI	ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 2026
Residui passivi reimputati	4.487.837,52
Residui attivi reimputati	723.708,25
Differenza = FPV	3.764.129,27

DATO ATTO che in seguito a ordinarie attività gestionali 2025, alle suddette variazioni di esigibilità ed alle analisi effettuate dal dirigente e da ogni responsabile dei servizi sono stati conservati residui attivi e passivi rispettivamente per euro 20.930.152,11 ed euro 4.787.064,78, come riportati negli allegati "L" e "M" alla proposta di deliberazione n. 594/2026.

ACCERTATA, quindi, la competenza della Giunta Comunale ad effettuare con propria deliberazione il riaccertamento ordinario dei residui;

VISTO il vigente statuto dell'Ente;



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

VISTO il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 12.12.2018;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che a seguito delle presente proposta di deliberazione n. 594/2026 sono mantenuti gli equilibri generali del bilancio di previsione 2025-2027 e di quello 2026/2028;

ACCERTATO, altresì, che con la presente operazione di riaccertamento e ordinario dei residui le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza del bilancio di previsione 2026/2028 sono in linea con i vincoli di finanza pubblica;

Alla luce di quanto sopra esposto ritiene che l'operazione di riaccertamento complessivo ordinario relativa all'esercizio 2025 dei residui sia conforme alla normativa di riferimento e le conseguenti variazioni debbano ritenersi congrue, coerenti e attendibili e pertanto esprime parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione n. 594/2026 di riaccertamento ordinario dei residui passivi avendo anche verificato:

- l'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011;
- la coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio.

Colle di Val d'Elsa, 11 Marzo 2026

L'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'ENTE

Dott. Agnelli Alessandro – Presidente

Rag. Piccolotti Bruno - Membro

Dott. Guidi Gabriele - Membro
